

TRIBUNALE DI MASSA

IL GIUDICE, visto il Decreto Legge n. 11/020;

preso atto della generale sospensione dei termini processuali di cui all' art. 1 co.2 D.L. cit.;

ritenuto che la norma deve necessariamente applicarsi anche alle attività delegate dall' A.G. e nello specifico a quelle di cui agli artt. 591 bis e segg. c.p.c. anche nel contesto dei procedimenti di cui all' art. 600 c.p.c.;

che per le medesime attività relative ai procedimenti per espropriazione forzata immobiliare ha già disposto il G.E. di questo Tribunale con proprio decreto in data 10.3.020;

che dette disposizioni appaiono ragionevolmente compatibili anche con le vendite ordinate ex artt. 788 e 600 co.2 c.p.c.

P. Q. M.

Revoca le vendite già fissate fino al 3.4.020 e sospende i termini e tutte le attività delegate di quelle già ordinate fino a nuova disposizione con le modalità di cui al decreto 10.3.020 del G.E. di questo Tribunale

Si comunichi.

Massa, 12.3.020



